



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000098

del 07 FEB, 2020

OGGETTO: Controversia sig. R.C / ARNAS/ CATTOLICA – Corresponsione spese legali recuperate a seguito di condanna parte avversa .

<p>U.O.S. PROPONENTE SERVIZIO LEGALE</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>1</u> del <u>5.2.2020</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del <u>Bilancio.</u></p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p>Il Direttore U.O.S. Servizio Legale (Avv. Caterina Rizzotto) - Palermo</p> 	<p>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2020</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2020 (euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p>Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>
--	--

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di Febbraio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da dott. Paolo Vitali quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

05-02-2020

PREMESSO:

- che il signor R.C ha promosso un giudizio – ex art.702 bis c.p.c. - nei confronti di questa azienda teso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da egli patiti in dipendenza di una patologia – osteomielite cronica al calcagno sinistro – insorta successivamente ad un ricovero a seguito di sinistro stradale e ad un intervento chirurgico di osteosintesi eseguito presso l'U.O. di Ortopedia aziendale;
- che il processo, portante il numero di R.G.9433/2016 è stato incardinato innanzi al Tribunale Civile di Palermo;

DATO ATTO:

- ✓ che, giusta mandato congiunto e disgiunto conferito agli Avv.ti Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA, la Direzione aziendale ha incaricato i su nominati procuratori - che vantano peculiare specializzazione nella materia *de qua* - di rappresentare ed assistere l'Azienda nel procedimento in questione;
- ✓ che, con apposita comparsa di costituzione e risposta, redatta a firma congiunta, i procuratori aziendali, oltre a svolgere argomentazioni tese a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e che questo fosse dovuto a causa non imputabile alla loro patrocinata, hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa CATTOLICA, tenuta a manlevare l'ARNAS per il sinistro per cui è stata promossa causa;
- ✓ che, la compagnia assicurativa evocata in giudizio ha, tuttavia, eccepito l'inoperatività della polizza sotto molteplici aspetti chiedendo l'integrale rigetto della domanda di manleva;
- ✓ che l'ARNAS ha chiesto ed ottenuto dal decidente che il procedimento sommario promosso si arricchisse di una compiuta istruttoria nel corso della quale i procuratori aziendali, versando in atti copiosa documentazione e chiamando testi a supporto, hanno tentato di avvalorare la correttezza della profilassi ambientale oltre che di quella antibiotica pre, durante e post intervento;
- ✓ che, tuttavia, una consulenza tecnica d'ufficio, affidata dall'assegnatario del giudizio ad un collegio composto da un medico legale e da uno specialista in malattie infettive, ha ravvisato l'origine nosocomiale dell'infezione contratta dal paziente ed il nesso con la patologia lamentata;
- ✓ che, sia con deduzioni a verbale che con articolate note conclusive, i procuratori aziendali hanno, da un canto censurato la CTU, dall'altro diffusamente argomentato in ordine alla manifesta infondatezza e strumentalità dell'eccezione di inoperatività sollevata dalla compagnia assicurativa terza chiamata;
- ✓ che il Tribunale adito, con ordinanza del 14.12.2019 se, da un canto, in aderenza alle risultanze peritali, ha ravvisato responsabilità aziendale e condannato l'Azienda ospedaliera al ristoro dei danni patiti, delle spese di consulenza e di lite in favore di parte ricorrente, per altro verso ha accolto integralmente la domanda aziendale di manleva e condannato la compagnia assicurativa << **a tenere indenne** >> l'ARNAS << **da tutte le somme che quest'ultima sarà tenuta a pagare in conseguenza del presente giudizio a condizione che alla data di pubblicazione della presente pronuncia risulti superata la franchigia aggregata ...>>, oltre che al pagamento delle spese di lite in favore di ARNAS**



quantificate in << complessivi € 13.780,50, di cui €286,00 per esborsi ed € 13.494,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta >>;

PRESO ATTO che i procuratori aziendali, in ragione del fatto che la franchigia relativa all'anno assicurativo del sinistro per cui è stata promossa causa (anno 2011) è risultata interamente erosa, hanno intimato la compagnia al pagamento diretto in favore del ricorrente ai sensi dell'art.1917 comma 3° c.c.;

DATO ATTO:

- ◆ che la CATTOLICA ha aderito all'istanza e provveduto essa al pagamento di tutte le somme derivanti dalla sentenza in favore di parte ricorrente manlevando interamente l'ARNAS da ogni esborso;
- ◆ che la CATTOLICA ha, altresì, onorato il debito nei confronti dell'Azienda, a titolo di spese di lite, corrispondendole la somma complessiva di € 16.425,42 a mezzo bonifico bancario di pari importo;
- ◆ che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzare l'U.O.C Economico-Finanziario ad iscrivere tale credito in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- ◆ che trattasi di "credito/privato per rimborsi vari", portante il "codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi" - Esercizio 2019 – Gestione.Istituzionale;

VISTO il "Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali" - adottato con deliberazione n.42 del 20.1.2016 previa approvazione da parte delle OO.SS. nel corso dell'incontro del 31.12.2015 - e la sua operatività come fissata anche dall'art.8;

RITENUTO che la fattispecie che ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett.a) che, infatti, ammette, l'attribuzione dei compensi professionali << nell'ipotesi di sentenza favorevole, con condanna, anche parziale, della controparte, al pagamento delle spese legali >>; e ciò in ragione delle seguenti considerazioni debitamente illustrate al Direttore Amministrativo del tempo che le ha condivise:

- la compagnia assicurativa, terza chiamata in giudizio, in esso riveste, indubitabilmente, la qualità di **controparte**; quale **parte contro** la quale l'azienda propone domande;
- la pronuncia di accertamento dell'obbligo di manleva e la condanna della compagnia a tenere indenne l'azienda delle somme pretese da parte attrice, costituisce, altrettanto indubitabilmente, una **sentenza favorevole**, se solo si pone mente al fatto che una pronuncia di non accoglimento della manleva espone, sfavorevolmente, l'azienda all'esborso delle somme in favore di parte attrice;
- ulteriore argomento a conferma del fatto che la pronuncia di accertamento dell'obbligo di manleva e la condanna della compagnia a tenere indenne l'azienda delle somme pretese da parte attrice, costituisce una **sentenza favorevole** si ricava, indirettamente, dal fatto che l'agenzia delle Entrate la sottopone ad autonoma tassazione;
- infine, e l'argomento è di per sé decisivo, se tale sentenza non fosse considerata favorevole la compagnia assicurativa non potrebbe proporre impugnazione avverso di essa; ed, invece, l'appello diretto anche solo ed esclusivamente le statuizioni sulla manleva è pienamente ammissibile ed è stato giudicato tale dalla Corte di Appello nei casi in cui la compagnia lo ha proposto;



380000
PRESO ATTO che l'unità operativa proponente assevera l'osservanza ed il rispetto dei criteri che abilitano al riparto quali fissati dal comma 1 dell'art.5 e che la Direzione Aziendale, con l'atto deliberativo n.172 del 23.5.2019 (e già prima con l'atto n.58/2018), non ha inteso conferire alcuna delega al Responsabile dell'U.O. Affari Legali, quale articolazione semplice, così che il presente atto – come già in altre occasioni - è stato sottoposto all'approvazione del Direttore Generale nella forma, appunto, della deliberazione;

CONSIDERATO che con le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art.4 viene contemplato che la misura dei compensi coincide con << *quelli liquidati dall'autorità giudiziaria, previo loro recupero* >>, e che il loro riparto avvenga come segue: il << *95% agli avvocati patrocinanti la lite nel caso di mandato congiunto* >> e il rimanente << *5% [venga] riversato nel bilancio dell'amministrazione* >>;

DATO ATTO che con il presente provvedimento si procederà alla liquidazione delle spettanze in favore della sola proponente, Avv. RIZZOTTO, che, in virtù del mandato congiunto esercitato unitamente all'Avv. PALMA, ha diritto alla metà del 95% del compenso, riservandosi – la medesima odierna proponente - di formulare, nel proseguo, ulteriore proposta afferente i compensi dell'Avv. PALMA;

RITENUTO, pertanto, che la suindicata somma di € 16.425,42 corrisposta dalla soccombente CATTOLICA a titolo di spese di lite, sia così ripartita:

- ◆ € 286,00 quali esborsi, vadano riversate sul bilancio di questa azienda;
- ◆ € 806,97, ovvero il 5% della residua somma (di € 16.139,42) vadano anch'esse riversate sul bilancio di questa azienda giusta previsioni regolamentari dianzi citate;
- ◆ della somma residua, pari ad € 15.332,45, metà, ossia € 7.666,23, va versata in favore dell'Avv. RIZZOTTO, detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sul dipendente;

RAVVISATA l'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l'interesse privato del predisponente la presente proposta di delibera e l'interesse del medesimo all'adozione ed alla conseguente percezione delle proprie spettanze; le articolate e compiute ragioni a sostegno sono diffusamente illustrate nella nota del 28.3.2019 stilata dal Servizio Legale in riscontro ad una missiva del 27.3.2019 a firma del Direttore Amministrativo del tempo;

Dato atto della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE di

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte,

1) DARE ATTO:

- che il signor R.C ha promosso un giudizio – ex art.702 bis c.p.c. - nei confronti di questa azienda teso al risarcimento dei danni di patrimoniali e non patrimoniali da egli patiti in dipendenza di una patologia – osteomielite cronica al calcagno sinistro – insorta successivamente ad un ricovero a seguito di sinistro stradale e ad un intervento chirurgico di osteosintesi eseguito presso l'U.O. di



Ortopedia aziendale;

- che il processo, portante il numero di R.G.9433/2016 è stato incardinato innanzi al Tribunale Civile di Palermo;
- che, giusta mandato congiunto e disgiunto conferito agli Avv.ti Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA, la Direzione aziendale ha incaricato i su nominati procuratori - che vantano peculiare specializzazione nella materia *de qua* - di rappresentare ed assistere l'Azienda nel procedimento in questione;
- che, con apposita comparsa di costituzione e risposta, redatta a firma congiunta, i procuratori aziendali, oltre a svolgere argomentazioni tese a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e che questo fosse dovuto a causa non imputabile alla loro patrocinata, hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa CATTOLICA, tenuta a manlevare l'ARNAS per il sinistro per cui è stata promossa causa;
- che, la compagnia assicurativa evocata in giudizio ha, tuttavia, eccetto l'inoperatività della polizza sotto molteplici aspetti chiedendo l'integrale rigetto della domanda di manleva;
- che l'ARNAS ha chiesto ed ottenuto dal decidente che il procedimento sommario promosso si arricchisse di una compiuta istruttoria nel corso della quale i procuratori aziendali, versando in atti copiosa documentazione e chiamando testi a supporto, hanno tentato di avvalorare la correttezza della profilassi ambientale oltre che di quella antibiotica pre, durante e post intervento;
- che, tuttavia, una consulenza tecnica d'ufficio, affidata dall'assegnatario del giudizio ad un collegio composto da un medico legale e da uno specialista in malattie infettive, ha ravvisato l'origine nosocomiale dell'infezione contratta dal paziente ed il nesso con la patologia lamentata;
- che, sia con deduzioni a verbale che con articolate note conclusive, i procuratori aziendali hanno, da un canto censurato la CTU, dall'altro diffusamente argomentato in ordine alla manifesta infondatezza e strumentalità dell'eccezione di inoperatività sollevata dalla compagnia assicurativa terza chiamata;
- che il Tribunale adito, con ordinanza del 14.12.2019 se, da un canto, in aderenza alle risultanze peritali, ha ravvisato responsabilità aziendale e condannato l'Azienda ospedaliera al ristoro dei danni patiti, delle spese di consulenza e di lite in favore di parte ricorrente, per altro verso ha accolto integralmente la domanda aziendale di manleva e condannato la compagnia assicurativa << **a tenere indenne** >> l'ARNAS << **da tutte le somme che quest'ultima sarà tenuta a pagare in conseguenza del presente giudizio a condizione che alla data di pubblicazione della presente pronuncia risulti superata la franchigia aggregata ...**>>, oltre che al pagamento delle spese di lite in favore di ARNAS quantificate in << **complessivi € 13.780,50, di cui €286,00 per esborsi ed € 13.494,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta** >>;

2) DARE ATTO, altresì,:

- ◆ che i procuratori aziendali, in ragione del fatto che la franchigia relativa all'anno assicurativo del sinistro per cui è stata promossa causa (anno 2011) è risultata interamente erosa, hanno intimato la



080000

compagnia al pagamento diretto in favore del ricorrente ai sensi dell'art.1917 comma 3° c.c.;

- ◆ che la CATTOLICA ha aderito all'istanza e provveduto esse al pagamento di tutte le somme derivanti dalla sentenza in favore di parte ricorrente manlevando interamente l'ARNAS da ogni esborso;
- ◆ che la CATTOLICA ha, altresì, onorato il debito nei confronti dell'Azienda, a titolo di spese di lite, corrispondendole la somma complessiva di € 16.425,42 a mezzo bonifico bancario di pari importo;
- ◆ che la fattispecie ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett.a) che, infatti, ammette, l'attribuzione dei compensi professionali << nell'ipotesi di sentenza favorevole, con condanna, anche parziale, della controparte, al pagamento delle spese legali >>;
- ◆ che i su nominati procuratori hanno dichiarato di aver assolto, in via congiunta, al mandato loro conferito anche nel rispetto dei criteri fissati al comma 1 dell'art.5 del “Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali”;
- ◆ che – giusta formulazioni della proponente Avv. RIZZOTTO – con il presente provvedimento si procederà alla liquidazione delle sue spettanze, riservandosi – la medesima odierna proponente - di formulare, nel proseguo, ulteriore proposta afferente i compensi dell'Avv. PALMA e sulla quale, pertanto, questa Direzione, a sua volta, si, riserva di determinarsi;
- ◆ che il Servizio Legale ha diffusamente argomentato in ordine alla insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l'interesse privato del predisponente la presente proposta di delibera e l'interesse del medesimo all'adozione ed alla conseguente percezione del compenso professionale;
- ◆ che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzare l'U.O.C Economico-Finanziario ad iscrivere tale credito in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- ◆ che trattasi di “credito/privato per rimborsi vari” , portante il “codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi” - Esercizio 2020 – Gestione Istituzionale;

3) DISPORRE:

- ✓ che sul bilancio aziendale vadano riversate, sia € 286,00 quali esborsi, che € 806,97, quale 5% dovuto giusta previsioni regolamentari plurimenzionate;
- ✓ che della somma residua, pari ad € 15.332,45, metà, ossia € 7.666,23,, va versata in favore dell'Avv. RIZZOTTO, detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sul dipendente;

4) **TRASMETTERE**, quindi, copia del presente provvedimento all'U.O.C Economico Finanziario perché curi gli adempimenti suoi propri;

5) **DARE MANDATO** all'U.O.C Risorse Umane di curare gli incombenti necessari affinché **siano corrisposte € 7.666,23, in favore dell'Avv. Caterina Rizzotto da nettare di tutti gli oneri contributivi**; e ciò tramite versamento sul conto corrente ove ordinariamente le vengono canalizzati gli emolumenti mensili;



6) **TRASMETTERE**, pertanto, copia del presente provvedimento anche all'U.O.C Risorse Umane perché curi gli adempimenti conseguenziali suoi propri;

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente

Il Direttore dell'U.O.S.
SERVIZIO LEGALE
(Avv. Caterina Rizzotto)

6 feb 2020

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requiez

IL DIRETTORE GENERALE


- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante

Paolo Vitali

di Via Specializzata
Genitrici

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 09 FEB. 2020 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
 Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 09 FEB. 2020

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
